Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 3498

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 783.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 3498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 784.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 3499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 785.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 3500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 786.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 3500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 787.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 3501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 788.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. Pag. 3502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . Pag. 3502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 790.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 3503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959.
Sostituzione di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 3504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959.
Variazione nella composizione delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 3504

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1959.
Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e presso le Amministrazioni regionali, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1958 59 . . . . Pag. 3504

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1959.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati . . . . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Sostituzione di un componente la Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria . . . . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo . . . . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1959.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari . . . . Pag. 3510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . Pag. 3510

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . Pag. 3511

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte » con sede in Napoli . . . Pag. 3511
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La fiorita », con sede in Medicina (Bologna) . . Pag. 3511

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti . . . Pag. 3511

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Pag. 3511

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso . Pag. 3511

Prefettura di Lucca: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca . . . . Pag. 3511

Prefettura di Piacenza: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza . . Pag 3512

Prefettura di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata . Pag 3512

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . Pag 3512

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 16 marzo 1956
registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957
registro n 3 Presidenza, foglio n 298

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TRUINI Ferdinando fu Antonio e fu Pieroni Giuseppina da Roma, classe 1907, tenente medico, partigiano combattente — Ufficiale medico di provata fede antifascista, all'atto dell'armistizio non esitava un istante a prendere la via giusta del dovere e dell'onore, portando la sua alta opera di chirurgo e la sua parola di affettuoso incitamento agli ammalati ed ai feriti nella lotta di liberazione Durante tredici mesi di estenuante lotta partigiana, nei boschi e sui monti, eseguiva ben quattrocentottantanove interventi chirurgici, in situazioni quanto mai precarie ed in difficili condizioni di luogo e di clima, meritandosi la stima e l'elogio dei suoi superiori e la riconoscenza di tutti coloro cui, con la sua opera, aveva ridato la vita In una particolare circostanza si segnalava per una difficilissima operazione da lui eseguita con pieno successo sullo stesso campo di battaglia, in mezzo all'infuriare della lotta, con scarsi mezzi, dimostrando ancora una volta il suo profondo senso di umanità e del dovere, la sua abilità tecnica, grande coraggio personale e spirito di sacrificio — Balcania, settembre 1943-ottobre 1944

(5321)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 783.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art 8, relativo alla propedeuticità da osservarsi nel corso di laurea in giurisprudenza è così integrato:

al numero 1, dopo le parole « diritto agrario » dovrà aggiungersi: « e di diritto internazionale »;

al numero 5, dopo le parole « diritto amministrativo » dovrà aggiungersi: « e di diritto internazionale ».

Art. 11, relativo alla propedeuticità da osservarsi nel corso di laurea in scienze politiche è così integrato:

al numero 3, dopo le parole « di diritto del lavoro » dovrà aggiungersi: « e di diritto internazionale ».

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

« tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione in generale » e di: « lingua araba ».

Art. 33. — Agli istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto « l'istituto di clinica pediatrica ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

« biochimica applicata ».

Art. 40. — E' soppresso l'istituto di chimica generale, annesso alla Facoltà di farmacia.

Art. 78. — E' così integrato:

« La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) scienze matematiche;
b) fisica;
c) chimica;

d) scienze naturali;
e) matematica e fisica;
f) scienze biologiche;
g) scienze geologiche.

Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di laurea in scienze geologiche.

Laurea in scienze geologiche

Art. 91. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.

Insegnamenti complementari:

1) geochimica;
2) geodesia;
3) geografia economica;
4) zoologia;
5) botanica;
6) oceanografia;
7) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), biennale;
8) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
9) statistica;
10) chimica fisica;
11) paleontologia umana;
12) antropologia;
13) chimica organica;
14) astronomia;
15) vulcanologia;
16) anatomia comparata.

Gli insegnamenti di: « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 92. — L'esame di mineralogia deve essere preceduto da quelli di istituzioni di matematiche, fisica sperimentale I, chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Gli esami delle materie fondamentali del 3° e 4° anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del 1° e 2° anno.

L'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia.

Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna.

Le tesi di laurea sono solo sperimentali, possono avere indirizzo mineralogico, geologico, paleontologico. All'inizio del 3° anno lo studente dovrà richiedere lo internato presso uno degli istituti di mineralogia e petrografia, geologia e paleontologia, geodesia e geofisica presso i quali svolgerà la tesi di laurea sperimentale.

Art. 93 (già 91), riguardante norme comuni è così integrato:

« L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in scienze geologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale ed oltre che nelle prove pratiche di cui agli articoli 83 e 85:

(i successivi capoversi *a*) e *b*) restano invariati) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 154 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. **784**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

« storia della pedagogia », « psicologia dell'età evolutiva », « storia della musica », « filosofia morale ».

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

« glottologia » e « storia della musica ».

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« psichiatria ».

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:

«statistica», «onde elettromagnetiche», «algebra».

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

« statistica », « algebra ».

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico chimico fisico), è aggiunto quello di:

« strutturistica chimica ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:

« geologia sedimentaria ».

Art. 111. — Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di:

« servomeccanismi ».

All'art. 152, è aggiunto il seguente comma:

« Alla Scuola è addetto anche un vice direttore che sarà nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facoltà di giurisprudenza e potrà essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facoltà o di quella di economia e commercio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 785.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2816 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto tributario ».

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

« statistica sanitaria », « genetica umana », « storia della medicina », « anatomia topografica », « antropologia criminale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 153 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 786.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « psichiatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 787.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — E' così modificato:

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e in filosofia.

Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea è il diploma di maturità classica.

Dopo l'art. 30, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Laurea in lingue e letterature straniere moderne

Art. 31. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una prima lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza, o germanica, o slava;
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna, o storia dell'arte medioevale e moderna;
10) geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali per i sopraindicati numeri 4, 5 e 6):

1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura portoghese;
4) lingua e letteratura inglese;
5) lingua e letteratura tedesca;
6) lingua e letteratura russa;
7) lingua e letteratura polacca;
8) lingua e letteratura serbo-croata;
9) filologia romanza;
10) filologia germanica;
11) filologia slava;
12) storia della lingua italiana;
13) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
14) storia dell'arte medioevale;
15) storia della musica;
16) letteratura greca;
17) lingua e letteratura latina medioevale;
18) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
19) storia romana;
20) storia greca;
21) storia della filosofia;
22) storia della filosofia moderna e contemporanea;
23) filosofia del linguaggio.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali e in tre discipline da lui scelte fra le complementari.

Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dello Ateneo, previa approvazione del preside.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli viene sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Devono poi essere seguiti per un biennio gli insegnamenti delle letterature italiana e latina, della filologia relativa alla lingua principale e della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Può però lo studente seguire per un biennio anche un altro insegnamento e in tal caso può ridurre di uno gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve superare prove scritte di italiano e di latino, integrative rispettivamente degli esami di letteratura italiana e di letteratura latina.

Art. 32, concernente l'esame di laurea è integrato nel senso che la dissertazione scritta per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà avere per tema la lingua e letteratura straniera moderna scelta dallo studente come principale.

Art. 33. — E' così modificato:

I laureati in lettere, o in lingue e letterature straniere moderne o in filosofia, che aspirino rispettivamente ad altra laurea possono essere iscritti al terzo o al quarto anno del rispettivo corso quando ciò sia consentito dal *curriculum* dei loro studi precedenti.

Essi debbono seguire i corsi e sostenere gli esami che vengono prescritti caso per caso.

I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla fine di ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 169 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 788.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del:

Corso di perfezionamento in ingegneria del traffico.

Art. 49. — Il corso di perfezionamento in ingegneria del traffico industriale, civile ed agricolo ha la durata di un anno accademico e comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

« progettazione e pianificazione delle strade »;
« i veicoli e l'organizzazione dei trasporti »;
« metodi di rilevamento, statistiche del traffico e tecnica della circolazione »;
« tecnica dei trasporti industriali »;
« tecnica dei trasporti agricoli »;
« illuminazione, acustica e ventilazione nelle gallerie ferroviarie e stradali ».

Il corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sui seguenti argomenti:

a) fisiologia e psicologia degli addetti al traffico e degli utenti: la prevenzione infortuni;
b) diritto stradale;
c) problemi urbanistici;
d) l'organizzazione dei cantieri stradali;

nonchè su quegli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo della tecnica dei trasporti richiederà.

Detti speciali insegnamenti integrativi saranno ogni anno precisati dal Consiglio della Facoltà di ingegneria ed indicati negli appositi manifesti del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 148 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di « storia delle dottrine politiche » e « diritto industriale ».

L'art 16, è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;
e) la laurea in scienze naturali;
f) la laurea in scienze geologiche;
g) la laurea in scienze biologiche.

Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi

Art. 54. — La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica fisica;
2) antropologia;
3) genetica;
4) patologia generale;
5) microbiologia;
6) entomologia agraria;
7) geologia;
8) paleontologia;
9) scienza dell'alimentazione;
10) farmacologia.

Lo studente non potrà sostenere l'esame di anatomia comparata se non avrà superato quello di zoologia e non potrà sostenere l'esame di fisiologia generale se non avrà superato quello di anatomia umana.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 168 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 790.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « medicina del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 151 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959.

Sostituzione di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti, 6 e 13 marzo 1958, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 marzo 1958, registro n. 16, foglio n. 112 e 30 aprile 1958, registro n. 21, foglio n. 131, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni di detto Consesso, mentre con il secondo si è provveduto all'assegnazione dei componenti le Sezioni predette e la Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera 23 maggio 1959, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici gli ispettori generali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dottori ingegneri Costa Michele, Trombino Giuseppe e Molajoni Vittorio in sostituzione degli ispettori generali dottori ingegneri Menè Antonio, Carretto Carlo e Gossi Alberto, collocati a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici gli ispettori generali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dottori ingegneri Costa Michele, Trombino Giuseppe e Molajoni Vittorio, con assegnazione alla quinta Sezione di detto Consesso, in sostituzione dei pari qualifica dottori ingegneri Menè Antonio, Carretto Carlo e Gossi Alberto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1959
Registro n. 39, foglio n. 95

(5454)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959.

Variazione nella composizione delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 8 e 13 marzo 1958, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni di detto Consesso mentre con il secondo si è proceduto all'assegnazione dei componenti le Sezioni predette e la Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera n. 1425/1212 del 2 luglio 1959, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato la necessità che l'ispettore generale preposto all'Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere-Roma venga assegnato alla 1ª Sezione di detto Consesso oltre che alla 3ª e 4ª;

Considerata l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale preposto all'Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere-Roma è assegnato alla 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre che alla 3ª e 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1959
Registro n. 39, foglio n. 33

(5455)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1959.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e presso le Amministrazioni regionali, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro in data 10 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1954, registro n. 91, foglio n. 74, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stato determinato per l'esercizio finanziario 1952-53 in 444 unità;

Visto il proprio decreto di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per il tesoro, in data 17 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1959, registro n. 10, foglio n. 81, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali è stato fissato in 134 unità a decorrere dal 1° marzo 1952;

Considerato che il predetto contingente di 444 unità è stato variato per gli esercizi finanziari successivi mediante i provvedimenti sottoindicati in applicazione dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, secondo le misure percentuali di ripartizione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2294, e successive modificazioni:

esercizio finanziario 1953 54, unità 444: operai specializzati 38,07%, n. 169, operai qualificati e comuni n. 275. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1954, registro n. 91, foglio n. 75;

esercizio finanziario 1954-55, unità 514: operai specializzati 40%, n. 205, operai qualificati e comuni numero 309. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1955, registro n. 1, foglio n. 392;

esercizio finanziario 1955 56, unità 679: operai specializzati 40%, n. 272, operai qualificati e comuni n. 407. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1956, registro n. 10, foglio n. 81;

esercizio finanziario 1956 57, unità 742: operai specializzati 40%, n. 297, operai qualificati e comuni numero 445. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1957, registro n. 8, foglio n. 207;

esercizio finanziario 1957-58, unità 742: operai specializzati 45%, n 334, operai qualificati e comuni numero 408. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1958, registro n. 5, foglio n. 165;

esercizio finanziario 1958 59, unità 742: operai specializzati 45%, n. 334, operai qualificati e comuni n. 408. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1959, registro n. 1, foglio n. 136;

Considerato che nel corrente esercizio finanziario 1958 59 il contingente sopraindicato di n. 742 unità va diminuito per effetto delle seguenti cessazioni dal servizio di n. 86 unità corrispondenti a:

1) n. 28 unità per dimissioni volontarie, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

2) n. 6 unità per decesso;

3) n. 52 unità per raggiunti limiti di età, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 46;

Che pertanto, il contingente medesimo, in conformità di quanto precede, viene a risultare di 656 unità;

Considerato che, ai sensi della legge 8 luglio 1957, n. 578, sono stati assunti n. 24 invalidi di guerra, dei quali 18 con la qualifica di operaio specializzato, e 6 con la qualifica di operaio qualificato;

Ritenuto che, con decreti perfezionati sono stati nominati operai temporanei, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, n. 50 unità, e pertanto il contingente sopramenzionato deve essere così rideterminato:

unità presenti n. 656, invalidi di guerra n. 24, ex giornalieri n. 50 per un totale di n. 720;

Considerato che, con appositi decreti Ministeriali sono state regolarizzate le posizioni giuridiche di altri n. 211 operai ex giornalieri, nei confronti dei quali ricorrono i requisiti previsti dall'art. 17 della citata legge n. 67 del 1952;

Ritenuta la necessità di rideterminare il contingente del personale salariato temporaneo addetto ai servizi del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in complessive 907 unità a decorrere dal 1° luglio 1952 ed in 931 unità a decorrere dal 1° luglio 1958;

Considerato che il suindicato contingente di 134 unità, relative ai dipendenti operai in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige) non ha subìto alcuna variazione, e che per tale contingente non si richiede stanziamento di fondi, essendo la spesa disposta a carico dei bilanci regionali;

Considerato che del contingente predetto di 931 unità il 45% è ascrivibile alla 1ª categoria degli operai specializzati;

Ritenuto che i contingenti suddetti devono essere confermati per gli esercizi finanziari dal 1952 53 al 1958 59;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli esercizi finanziari dal 1952 53 al 1958 59 è fissato in 931 unità così ripartite:

operai specializzati 45 %, n. 419;
operai qualificati e comuni, n. 512.

Art. 2.

Il contingente degli operai temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige) è stabilito per gli esercizi finanziari dal 1952 53 al 1958 59 in 134 unità così ripartite:

operai specializzati 40 %, n. 54;
operai qualificati e comuni, n. 80.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1959
Registro n 7 Presidenza, foglio n. 80. — MASSIMO

(5438)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1959.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1957, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 6752/5 in data 25 luglio 1959, con la quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta chiede che il suo rappresentante effettivo in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dott. Michele Marchiando, sia sostituito, nella qualifica stessa, con il perito industriale Giulio Nicco;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il perito industriale Giulio Nicco è chiamato a far parte, nella qualità di membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed in sostituzione del dott. Michele Marchiando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1959
Registro n. 11 Lavoro e previd sociale, foglio n 60. — BARONE

(5439)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959

Sostituzione di un componente la Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, che reca norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1957, con il quale è stata costituita la Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria per il triennio 18 novembre 1957-17 novembre 1960;

Considerato che il dott. Edgardo Guarino, facente parte, ai sensi dell'art. 15, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860, della predetta Commissione regionale in qualità di esperto in materia giuridica, ha, con lettera, in data 15 gennaio 1959, rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in questione;

Vista la lettera n. 305, in data 18 agosto 1959, con la quale la Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria ha comunicato i risultati delle operazioni svolte il 20 luglio 1959 per la cooptazione di un esperto in materia giuridica, operazioni chiusesi con la votazione, dalla quale è risultato eletto il dott. Giuliano Palladino, giudice presso il Tribunale di Perugia;

Decreta:

Il dott. Giuliano Palladino di Perugia è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria, quale esperto in materia giuridica, in sostituzione del dott. Edgardo Guarino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5453)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto in data 26 aprile 1919;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 novembre 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 53 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art 1.

La Cassa di risparmio di Cuneo, fondata nel 1855 dal Municipio di Cuneo, col concorso della Congregazione di carità, dell'Ospedale civile di S Croce e di altri Enti locali, è Istituto autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte.

La Cassa ha sede centrale e Direzione centrale in Cuneo, ed esplica la sua attività attraverso le proprie dipendenze istituite o da istituire a norma di legge

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia

Art 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio od anche ad altro titolo.

La Cassa provvede inoltre ad impiegare, in modo conveniente, i depositi raccolti, cercando di incoraggiare e sviluppare particolarmente le attività economiche locali, e desti-

nando gli utili netti di bilancio al rafforzamento delle riserve patrimoniali e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità o di civico interesse.

Art 4.

La durata della Cassa è indefinita; l'istituzione non può cessare se non nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi

Art. 6.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di dodici membri: un presidente, due vice presidenti e nove consiglieri

Il presidente e i due vice presidenti vengono nominati in conformità delle vigenti norme legislative. il presidente fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Cuneo, ed i vice presidenti uno fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Alba e uno fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Mondovì

I nove consiglieri sono nominati:

a) tre dall'Amministrazione comunale di Cuneo;

b) uno dall'Amministrazione comunale di Alba,

c) uno dall'Amministrazione comunale di Mondovì;

d) uno dall'Amministrazione provinciale di Cuneo, scelto fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Alba,

e) uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo scelto fra i cittadini residenti nell'ex circondario di Mondovì,

f) uno dall'Amministrazione dell'Ospedale civile di Santa Croce di Cuneo,

g) uno dall'Ente comunale di assistenza di Cuneo

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta tra le persone più rappresentative nelle varie economie provinciali e fra gli esperti in materia di economia e finanza La designazione non comporta rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione della Cassa, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art 7.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei consiglieri, dei sindaci, del direttore generale e degli altri dirigenti

La stessa incompatibilità limitata al secondo grado riguarda i parenti e gli affini dei funzionari e degli impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati

I consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e tre nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio

Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nel l'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrino in carica i rispettivi successori

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori

Art. 10.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge,

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale,

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicare nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla costituzione del Comitato e di eventuali Commissioni consultive di sconto, determinandone le funzioni e la durata, nonchè sulla nomina dei membri di essi;

7) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato;

8) sui conti consuntivi annuali,

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e loro classificazioni;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza,

11) sulle erogazioni dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti,

13) sulla vendita, sugli acquisti, e sulla permuta di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni,

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretto, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse in conformità alle vigenti disposizioni in materia,

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive,

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

17) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato ed agli Organi aziendali minori in ordine all'erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono essere comunque circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione,

18) sulle operazioni di cui all'art 44;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa,

20) sulle transazioni,

21) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art 11

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri del Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni previste dall'art 10, n. 17), occorre la maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento da uno dei due vice presidenti, ed in assenza o in caso di impedimento anche di costoro, dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze, letti ed approvati nella successiva seduta, sono firmati dal presidente e dal direttore generale

Quando il Consiglio decida di adunarsi in seduta segreta, funzionerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, e in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidenti, del direttore generale e di due consiglieri nominati semestralmente dal Consiglio con voto favorevole di due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 14

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art 15.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme dell'art 11.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Art. 16

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive e di sconto.

Esso vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nel casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegno e cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, a dirigenti ed a funzionari, con le modalità cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune proprie attribuzioni e facoltà.

In assenza ed in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni uno dei vice presidenti, e in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova della assenza del presidente.

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Cuneo, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dall'articolo 7 del presente statuto per gli amministratori.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, nell'esercizio delle loro funzioni, possono procedere agli atti ispettivi sia collegialmente che individualmente, ma l'esito della loro attività deve sempre manifestarsi mediante relazione collegiale.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi devono essere trascritti in apposito libro.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Art. 18.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive e di sconto eventualmente costituite ai sensi del n 6 dell'art. 10.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale, che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio, e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà ed incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta da lui stabiliti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario o da funzionari della Cassa all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Art. 21

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art 38

La capitalizzazione degli interessi può essere fatta annualmente al 31 dicembre, oppure alla scadenza del vincolo.

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi, di titoli di cui alla lettera a), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e imborsati a scadenza fissa;

d) in sovvenzioni e sconti cambiari;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in aperture di credito in conto corrente, garantite da ipoteca o da cambiali, o da obbligazioni chirografarie nelle forme e con le modalità previste dall'art 46 o, infine, da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici;

g) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

h) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *g*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

i) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di legge e convenzioni. La durata di tali operazioni non può eccedere gli anni 20,

l) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da istituti o magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

m) in prestiti ad impiegati e salariati di pubbliche Amministrazioni, di enti autarchici ed in genere di enti e società ad essi parificati a norma delle vigenti disposizioni in materia, garantiti con la cessione dello stipendio o del salario in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

o) in partecipazioni ad istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

p) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza,

q) in sovvenzioni su pegno di cose mobili ai sensi della legge sul credito pignoratizio.

La somma da impiegarsi in tali operazioni non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa;

r) in sovvenzioni per acquisto di macchine e di automezzi con privilegio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia,

s) nello sconto di tratte garantite da cessioni di credito o documentate;

t) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti,

u) in ogni altra operazione consentita dalla legge alle Casse di risparmio.

Art 45.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *l*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altra formalità potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di agente di cambio, o di un notaio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art 46.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità

Le obbligazioni chirografarie rilasciate a garanzia di apertura di credito o eventualmente rilasciate a garanzia di sconti di cambiali commerciali ad una sola firma, debbono pure, di regola, essere assistite almeno da una fidejussione, le cambiali e le obbligazioni chirografarie comunque rilasciate potranno avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituiti o da cessioni di mandati di pubblica amministrazione debitamente notificate.

Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte, società, enti di notoria e indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad unica firma di emissione o di traenza, consentirsi aperture di credito assistite da cambiali a firma unica o da obbligazioni chirografarie del solo correntista nei limiti di fido individuali di cinque milioni per ciascun nominativo.

L'ammontare totale da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati.

E' in facoltà degli Organi della Cassa concedere rinnovi nei limiti di loro spettanza, previa decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido e delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario hanno, di regola, una sola firma e la durata massima di un anno.

Art 47

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati di regola, e comunque per la maggior parte, nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie bene vise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 48.

I mutui ipotecari debbono essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di anni 20.

Potrà pure essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione.

In questo caso però la durata non dovrà superare cinque anni ed il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 49.

La somma complessiva impiegabile in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, la Provincia ed i Comuni, in sconti di annualità statali e in partecipazioni ad Istituti ed Enti, non deve eccedere il 35% dei capitali amministrati dalla Cassa, così ripartito:

15% per mutui e conti correnti ipotecari, operazioni di pegno di mutui ipotecari;

20% per mutui chirografari a Corpi morali, acquisto di crediti verso lo Stato, la Provincia ed i Comuni, sconti di annualità statali ed in partecipazioni ad Istituti ed Enti (le quali ultime non devono comunque superare il 5%).

Art. 50.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede legale

Chiunque contratta con la Cassa, si ritiene abbia accettato ed approvato, fin dall'inizio, tutte le condizioni ed i regolamenti relativi al rapporto.

Le garanzie di qualsiasi specie e a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa, garantiscono, coll'intero valore, qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Cassa, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando fra la Cassa ed i suoi contraenti esistono diversi conti è in facoltà della Cassa operare la compensazione in qualsiasi momento, come se detti conti rappresentassero un unico rapporto di debito e credito, come se la compensazione relativa fosse accettata ed approvata dal contraente fin dalla apertura dei conti stessi, come se il credito della Cassa fosse garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa

I rapporti relativi a servizi staccati si considerano, ad ogni effetto, come rapporti diretti con la Cassa

Gli interessi scaduti sulle somme dovute, per qualsiasi titolo, alla Cassa, sono di diritto produttivi a loro volta di interessi al tasso dell'operazione originaria, salvo che non sia stato fissato contrattualmente o per regolamento un tasso diverso

Art. 53.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di Esattorie e Ricevitorie provinciali e comunali nonchè i servizi di Cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di Organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esso compreso le gestioni ed amministrazioni di patrimoni. Può inoltre costituire cauzioni, prestare garanzie, fidejussioni ed avalli con le limitazioni di cui all'art. 46 e con le dovute cautele, nonchè acquistare e vendere titoli per conto terzi purchè non allo scoperto

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Visto, *il Ministro per il tesoro* TAMBRONI

(5280)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1959.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, che istituisce il Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con proprio decreto in data 31 gennaio 1955;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1955, con il quale l'avv. Luigi Crespellani è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1958;

Considerato che, a seguito della sua elezione a senatore della Repubblica, l'avv. Crespellani ha rassegnato le dimissioni dall'anzidetta carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il dott. Raffaele Garzia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Egli durerà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art 58, n 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n 1953:

Luridiana Andrea, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, 3 novembre 1959,

Reschia Vittorio, notaio residente nel comune di Alessandria, 17 novembre 1959.

(5458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,325
1 Franco svizzero	143,367
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,015
1 Fiorino olandese	164,542
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,435
1 Lira sterlina	1740,50
1 Marco germanico	148,485
1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 settembre 1959, i poteri conferiti all'ing Dario Lombardi commissario governativo della Societa cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 30 settembre al 30 novembre 1959.

(5440)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La fiorita », con sede in Medicina (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 settembre 1959, i poteri conferiti all'avv Piero Monzoni commissario governativo della Societa cooperativa agricola « La fiorita », con sede in Medicina (Bologna), sono stati prorogati dal 30 settembre al 31 dicembre 1959

(5441)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 12822 in data 30 settembre 1959, il dott Palmerindo Roselli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti

(5456)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione

La dottoressa Ghita Maggi, nata a Piacenza il 1° ottobre 1910, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Firenze a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno 1934.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze

(5459)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti numeri 33333 e 33334, del 21 luglio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo,

Considerato che l'ostetrica Bacilieri Carmelina, vincitrice della condotta di Bonefro, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta.

L'ostetrica Dal Santo Angelina è assegnata alla condotta di Bonefro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Campobasso, addì 14 settembre 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(5342)

PREFETTURA DI LUCCA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 15452 del 24 aprile 1959, con il quale a seguito dell'espletamento del concorso bandito con decreto n. 37113 del 3 dicembre 1957, si è provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Visti i successivi decreti nn 18740 e 23248, rispettivamente del 4 giugno 1959 e 9 luglio 1959, con i quali sono state apportate varianti alla assegnazione suddetta;

Considerato che tanto il dott Materazzi Giovanni, classificatosi al 7° posto della graduatoria generale del concorso di cui trattasi, quanto il dott Grandini Giovanbattista, classificatosi all 8° posto della graduatoria medesima, con apposita dichiarazione scritta hanno rinunciato alla assegnazione della condotta di Pescaglia (1ª condotta capoluogo),

Ritenuto che occorre provvedere di conseguenza alla nomina del candidato che nella suddetta graduatoria generale occupa il posto immediatamente successivo,

Visto l'ordine delle preferenze dichiarate dai candidati,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Giovannetti Lido, classificatosi al 9° posto della graduatoria generale del concorso surrichiamato, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Pescaglia (1ª condotta capoluogo)

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco di Pescaglia è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Lucca, addì 15 settembre 1959

Il prefetto LA SELVA

(5436)

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri precedenti decreti in data 17 luglio 1959, n. 21639, con i quali venne, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Piacenza al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo,

Atteso che l'ostetrica Bussandri Angelica, vincitrice della condotta ostetrica di Travo, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuto, pertanto, la necessità di assegnare la condotta predetta ad altra candidata idonea che segue immediatamente nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

L'ostetrica Carboni Carmen è assegnata alla condotta ostetrica di Travo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Piacenza, addì 24 settembre 1959

Il prefetto: SANDRELLI

(5392)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto 11221 del 20 aprile 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio 3 dicembre 1958, n. 36816,

Visto il proprio decreto n. 11222 del 20 aprile 1959, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso,

Ritenuto che il dott. Pietro Palotta, vincitore della condotta consorziale Castelraimondo-Gagliole invitato in un primo tempo ad assumere servizio entro il 6 settembre 1959 ha avanzato riserve alla accettazione della nomina,

che successivamente l'Amministrazione consorziale interessata, su invito di questa Prefettura, nel respingere, in quanto inammissibili, le norme di cui sopra, avvertiva il Palotta che, ove non avesse assunto servizio entro il giorno 20 settembre 1959, sarebbe stato dichiarato rinunciatario di ufficio,

che tale ultimo e perentorio termine è trascorso senza che l'interessato abbia assunto servizio nella sede assegnatagli;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei, nonchè le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso in parola;

Visti gli articoli 25, 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Pietro Palotta è dichiarato rinunciatario d'ufficio alla condotta veterinaria consorziale Castelraimondo-Gagliole per i motivi in premesse specificati

Il dott. Mario Corvatta è dichiarato vincitore della condotta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Castelraimondo

Macerata, addì 25 settembre 1959

Il prefetto: FABIANI

(5437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3907/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1957 in provincia di Messina,

Considerato che la condotta ostetrica del Villaggio Castanea, nel comune di Messina, si è resa vacante per rinunzia, e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta.

La concorrente Sorbello Alfia è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del Villaggio Castanea, nel comune di Messina

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge

Messina, addì 21 settembre 1959

Il medico provinciale capo dirigente: GIUSTOLISI

(5362)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.